

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BASTIANINI, ALIVERTI, CASSOLA,
COVI e PACINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1984

Norme sull'adozione delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli

ONOREVOLI SENATORI. — L'importanza della sicurezza stradale è quanto mai attuale e rilevante sia sul piano umano che su quello sociale ed economico.

In Italia, infatti, si sono avuti, negli ultimi anni, quasi 10.000 morti all'anno, 200.000 feriti e 5.000 miliardi di costi sociali.

La cintura di sicurezza è importante, anzi indispensabile, per diminuire le conseguenze tragiche degli incidenti stradali. La cintura serve a trattenere il corpo allacciato al sedile evitando che vada a urtare contro le pareti interne della vettura o che sia proiettato fuori di essa con conseguenze quasi sempre gravi.

La dimostrazione più chiara e convincente dell'utilità delle cinture è il fatto che il loro uso è ormai obbligatorio in quasi tutti i paesi europei e l'Italia è l'unico paese in cui non sia obbligatorio nemmeno il montaggio. Si stima infatti che su 20 milioni di vetture in circolazione in Italia, 9 milioni non siano dotate di cinture anteriori.

Non bisogna, poi, sottovalutare l'importanza delle cinture posteriori. Secondo recenti studi svedesi, infatti, il rischio di ferite per i passeggeri dei posti anteriori aumenta del 50 per cento se i passeggeri dei posti posteriori non sono allacciati con cinture di sicurezza.

I dati raccolti nei paesi della CEE, prima e dopo l'introduzione dell'uso delle cinture, sono eloquenti.

Con l'uso della cintura, in media, si è avuta una diminuzione dei morti e dei feriti gravi del 25 per cento.

Per fare riferimento ad un caso recente, nel Regno Unito, in cui dall'inizio del 1983 è divenuto obbligatorio l'uso, si è passati da una quota di allacciamento del 40 per cento al 95 per cento ed il numero dei morti e dei feriti è diminuito nei primi tre mesi del 25 per cento.

Estrapolando questi dati e riportandoli alla realtà italiana, significa che, anche se solo il 60 per cento degli automobilisti italiani usasse la cintura di sicurezza, si avreb-

bero 3.200 morti e 110.000 feriti in meno, e si risparmierebbero 1.000 miliardi di costi sociali.

Occorre quindi approvare una legge che porti al montaggio delle cinture di sicurezza su tutte le vetture circolanti. Questo provvedimento dovrà naturalmente essere accompagnato da una campagna di educazione dell'automobilista sull'importanza dell'uso delle cinture, da parte degli organismi competenti.

In un secondo tempo, bisognerebbe arrivare all'obbligatorietà dell'uso della cintura, come è avvenuto in tutti gli altri paesi europei, per ottenere dei risultati importanti nella diminuzione delle conseguenze degli incidenti stradali.

Con il presente disegno di legge si vuole da una parte anticipare le misure di sicurezza del passeggero che saranno previste dal nuovo codice stradale e dall'altra aggiornare l'attuale disciplina sulle cinture di sicurezza conformandole alle direttive CEE.

Con l'articolo 1 si stabilisce l'obbligo delle cinture di sicurezza anteriori per le autovetture immatricolate dal 1° gennaio 1986. Per quelle immatricolate negli anni che van-

no dal 1977 al 1985 è prevista una dilazione del termine suddetto di un anno per facilitare l'eventuale montaggio delle cinture.

L'articolo 2 prevede il tipo e l'omologazione delle cinture di sicurezza di cui all'articolo 1, secondo il decreto del Ministro dei trasporti 28 dicembre 1982.

L'articolo 3 riguarda le autovetture immatricolate successivamente al 1° gennaio 1972 fino alla fine del 1977, le quali dovranno essere equipaggiate di cinture entro il 31 dicembre 1987. Si fa riferimento, inoltre, ai tipi di cintura adottabili.

Con l'articolo 4 si estende l'obbligo delle cinture di sicurezza anche ai posti posteriori a partire dal 1° gennaio 1988.

L'ultimo articolo prevede, al primo comma, il divieto ai minori di anni 12 di occupare i posti anteriori come misura di sicurezza preventiva. Il secondo comma prevede, a decorrere dal 1° gennaio 1989, l'obbligatorietà dell'uso delle cinture di sicurezza anteriori e questo per non rischiare di vanificare quello che è lo scopo precipuo del presente disegno di legge, cioè garantire la massima incolumità di chi viaggia nelle autovetture.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I veicoli a motore della categoria M1, di cui all'allegato I al decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, immatricolati a partire dal 1° gennaio 1986, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori.

I veicoli a motore della categoria M1, di cui all'allegato I del decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, immatricolati a partire dal 1° gennaio 1977, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori entro il 31 dicembre 1986.

Art. 2.

Le cinture di sicurezza di cui all'articolo precedente devono essere del tipo approvato, recare il marchio di omologazione ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti 23 dicembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 29 marzo 1983, e avere le configurazioni indicate nei punti 3. 1. 1 e 3. 1. 2 dell'allegato I al suddetto decreto.

Per i veicoli non predisposti sin dall'origine con il punto di attacco specifico per il riavvolgitore, è ammesso l'impiego di cinture a tre punti senza riavvolgitori o di cinture subaddominali, che devono essere del tipo approvato e recare il marchio di omologazione ai sensi del regolamento n. 16 della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 3.

I veicoli a motore della categoria M1 di cui all'allegato I al decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, immatricolati tra il 1° gennaio 1972 ed il 31 dicembre

1976, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori entro il 31 dicembre 1987.

Le cinture di sicurezza di cui al comma precedente devono essere del tipo approvato e recare il marchio di omologazione ai sensi del regolamento n. 16 della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli non predisposti sin dall'origine con i punti di attacco specifici.

Art. 4.

I veicoli a motore della categoria M1 di cui all'allegato I al decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, immatricolati a partire dal 1° gennaio 1988, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza di tutti i posti a sedere previsti.

Le cinture di cui al comma precedente devono essere del tipo approvato e recare il marchio di omologazione ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti del 28 dicembre 1982.

Art. 5.

È vietato ai minori di anni dodici di occupare i posti anteriori nei veicoli della categoria M1, di cui all'allegato I al decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974.

A far data dal 1° gennaio 1989, il conducente e i passeggeri occupanti i posti anteriori hanno l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza.

Il conducente del veicolo è responsabile delle violazioni alle disposizioni dei precedenti commi, per le quali è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000.